

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Codice ISSN: 2283-7515

Fasc. 5/2025

Data: 7 ottobre 2025

Il “terzo mandato” del Presidente della Giunta regionale. Riflessioni su Corte costituzionale, sentenza n. 64 del 2025*

di **Eleonora Rinaldi** – *Professoressa associata di Diritto costituzionale e pubblico presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.*

TITLE: The third consecutive mandate of President in Regional Government. Observations on the Constitutional Court judgement, no. 64/2025.

ABSTRACT: Lo scritto muove dalla sentenza n. 64/2025 con cui la Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità dell’art. 1, comma primo, della legge della regione Campania n. 16/2024. In quanto esclude «nella sostanza la compatibilità dei mandati pregressi rispetto a quello in corso e quindi consentendo al Presidente di Giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di essere rieletto alla prossime elezioni regionali», la disposizione legislativa regionale si pone infatti in contrasto con l’art. 2, lett. f), legge n. 165/2004 che impone il limite del terzo mandato consecutivo per i Presidenti di Giunta eletti a suffragio universale e diretto fondamentale, in violazione dell’art. 122, primo comma, Cost. L’Autrice evidenzia i profili di incoerenza della pronuncia con le precedenti decisioni della Corte costituzionale in materia di *term limits* e si interroga sugli effetti della sentenza n. 64 rispetto ad altre Regioni ordinarie e ad alcune Regioni ad autonomia speciale (norme approvate da queste ultime costituiranno, a breve, l’oggetto di due giudizi di legittimità costituzionale in via principale). Infine, si prospettano perplessità in relazione

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

Contributo soggetto alla licenza “CC BY-NC-ND” Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate 4.0 Internazionale; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

all'eventualità che la rilettura offerta del rapporto tra principi fondamentali e normazione regionale di dettaglio in materia elettorale possa contaminare altri ambiti materiali oggetto di potestà legislativa ripartita tra lo Stato e le Regioni.

The essay deals with the Constitutional Court judgement, no. 64/2025, which declared unconstitutional the Article 1, paragraph 1, of the Regional Law of Campania no. 16/2024, for violation of the Art. 122, paragraph 1, of the Constitution (since it «substantially excludes the computability of previous mandates with the current one and therefore allows the President of the Region who has already served two consecutive mandates to be re-elected in the next regional elections»). The Author highlights the inconsistencies of this pronouncement with previous case law regarding term limits and considers the regulatory situation in force after the sentence itself (in ordinary Regions and in special Regions too). Finally, some observations concern the possibility that the interpretation of the relationship between fundamental principles and detailed regional legislation on electoral matters could contaminate other areas subject to legislative power shared between the State and the Regions.

SOMMARIO: 1. Premessa. Il contenuto della sentenza in rapporto ai precedenti della giurisprudenza costituzionale in materia di *term limits*. – 2. Il problema della fonte competente a fissare i limiti alla rielezione del Presidente di Giunta regionale. Il limite del terzo mandato come espressione di un principio fondamentale in materia di «sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali» ai sensi dell'art. 122, comma primo Cost. – 2.1. La natura giuridica del limite del “terzo mandato”. – 3. Alcune perplessità.

KEYWORDS: diritto di elettorato passivo; limiti alla rielezione, forma di governo regionale; Presidenti di Giunta regionale; passive electorate; term limits, Regional Government; Presidents.

1. Premessa. Il contenuto della sentenza in rapporto ai precedenti della giurisprudenza costituzionale in materia di *term limits*

La sentenza che si annota è una delle decisioni con cui la Corte costituzionale si pronuncia sulla portata normativa del limite dei due mandati consecutivi con riguardo alla rielezione delle cariche monocratiche di vertice degli Esecutivi¹.

Il giudizio nasce dalla proposizione di un ricorso del Governo avente ad oggetto l'art. 1, comma 1, della legge della reg. Campania n. 16/2024, recante «Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell'art. 2, comma 1, lettera *f*) della legge 2 luglio 2004, n. 165», che lamenta la violazione degli artt. 3, 51, 122 comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2, comma 1, lett. *f*) della legge 2 luglio 2004, n. 165, intitolata «Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione».

Si eccepisce che, nel recepire l'art. 2, lettera *f*) della legge n. 165/2004, il legislatore regionale campano «limita ingiustificatamente la sfera di applicazione dell'anzidetta legge statale, laddove, dopo avere riconosciuto nel primo periodo che “Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi”, prevede nel secondo periodo che, “Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, *il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge*»².

La sentenza accoglie la questione di legittimità costituzionale e risolve, a circa venticinque anni dall'entrata in vigore della riforma costituzionale sulla forma di governo regionale, una questione nel frattempo affrontata da tutti i giudici dell'ordinamento: dai giudici di merito, chiamati a pronunciarsi, dopo la riforma, sia sull'applicabilità della normativa recante cause di ineleggibilità preesistenti, che sulla nuova ipotesi prevista dall'art. 2, lett. *f*) con riguardo al limite del terzo

¹ Delle limitazioni al numero dei mandati consecutivi nello svolgimento di cariche elettive la Corte costituzionale si è già occupata nelle sentenze: n. 173/2019 (relativa ai Consigli degli ordini circondariali forensi); n. 184/2023 (sul Presidente e gli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali); nn. 60/2023 e 196/2024 (entrambe relative ai Sindaci).

² In tal modo, si legge ancora nel *Ritenuto in fatto* della sentenza, il legislatore regionale, «avrebbe solo apparentemente recepito il principio del divieto di terzo mandato posto dall'evocato parametro interposto, differendo, in realtà la sua applicazione», in violazione degli artt. 3, 51, e 122, comma 1, Cost. (par. 1.1).

mandato consecutivo per i Presidenti di Giunta eletti a suffragio universale e diretto³; dalla Corte di Cassazione, intervenuta a chiarire se nel computo dei mandati consecutivi siano da includere solo quelli svolti dopo l'entrata in vigore della legge quadro n. 165/2004 o anche quelli svolti anteriormente⁴; infine, ma non ultimo, dal Consiglio di Stato, pronunciatosi in varie occasioni sulle conseguenze derivanti dalla violazione di analogo limite imposto con riguardo all'elezione diretta dei Sindaci⁵.

Tra i percorsi argomentativi utilizzabili, la motivazione privilegia l'idea che l'approvazione della prima legge elettorale campana (l. reg. Campania 27 marzo 2009, n. 4), ai sensi dell'art. 122, comma 1, Cost., ha reso applicabile la norma-principio dettata dall'art. 2, lett. f) della legge n. 165/2004 e che dunque leggi regionali successive non possono, «a pena di illegittimità costituzionale», violare il principio in esame, divenuto parte integrante dell'ordinamento regionale.

L'art. 1, comma primo, della legge regionale 11 novembre 2024, n. 16 è quindi costituzionalmente illegittimo: «escludendo nella sostanza la compatibilità dei mandati pregressi rispetto a quello in corso e quindi consentendo al Presidente di Giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di essere rieletto alla prossime elezioni regionali, si pone vieppiù in contrasto con il ricordato principio fondamentale in violazione dell'art. 122, primo comma, Cost.»⁶.

Il “caso Campania” si conclude così⁷; non può dirsi lo stesso della ricerca di un inquadramento soddisfacente dei rapporti tra Stato e Regioni nella disciplina delle elezioni regionali⁸ giacché, come

³ Il riferimento è alle sentenze dei Tribunali e delle Corti d'appello sulla rielezione per la terza volta consecutiva dei presidenti Formigoni (in Lombardia) ed Errani (in Emilia-Romagna) che, secondo la difesa della regione Campania, avrebbero dato vita ad un vero e proprio diritto vivente «consolidatosi mediante pronunce consolidate e convergenti», che impedirebbe di affermare il carattere auto applicativo della previsione relativa al divieto di un terzo mandato consecutivo (cfr. Tribunale di Bologna, sezione I, sentenza 17 settembre 2010, n. 2509; Tribunale di Milano sezione I, sentenza 12 luglio 2010, n. 9053; Corte d'Appello di Milano, sezione IV, 20 maggio 2011, n. 1404; Corte d'Appello di Milano, sezione IV, sentenza 20 maggio 2011, n. 1404).

⁴ Cfr., Corte di Cassazione, sez. I, 25 luglio 2006, n. 16898 e 1° marzo 2005, n. 4327; nonché, con specifico riguardo all'art. 51 del D. lgs. n. 267/2001 (riguardante il limite del terzo mandato per l'elezione diretta dei Sindaci), la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, 29 gennaio 2008, n. 2001.

⁵ Cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 9 giugno 2008, n. 2765.

⁶ Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 64/2025, par. 8 del *Considerato in diritto*.

⁷ Deve tuttavia segnalarsi che il dispositivo della sentenza, in quanto dichiara l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 1 della legge reg. Campania n. 16/2024, «limitatamente alle parole «[a]i fini dell'applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge», contiene una sorta di “baco” (così lo definisce S. STAIANO, *La lacrimevole istoria del terzo mandato*, in www.lecostituzionaliste.it, luglio 2025, § 5), in quanto lascia integralmente in vigore la prima proposizione del primo comma dell'art. 1 della legge («Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto *ininterrottamente* tale carica per due mandati consecutivi.»). L'eventualità che la sopravvivenza di questa parte della disposizione potesse consentire la ricandidatura del Presidente uscente, utilizzando l'espedito di interrompere la carica prima della scadenza naturale della legislatura (sempre

vedremo, gli argomenti impiegati a sostegno del dispositivo, suscitano svariate perplessità, sia con riguardo agli effetti derivanti in via generale dalla lettura offerta del rapporto tra principi fondamentali e normazione regionale di dettaglio nella materia elettorale, che rispetto al caso specifico dell'individuazione dei presupposti di applicabilità del divieto di terzo mandato.

Né il senso di insoddisfazione per quanto avrebbe potuto essere e non è stato, che spesso caratterizza i commentatori della giurisprudenza, appare del tutto ingiustificato: non solo perché la funzione di «temperamento di sistema», ascritta dalla stessa giurisprudenza costituzionale al divieto di un *terzo* mandato consecutivo nei sistemi incentrati sull'elezione diretta delle cariche monocratiche di vertice, è espressamente richiamata dalla sentenza odierna⁹, ma in quanto proprio questa specifica limitazione al numero massimo dei mandati consecutivi è stata intesa quale immediato invero del principio costituzionale di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive (art. 51 Cost.).

Nella sentenza n. 60/2023, relativa all'operatività di analogo limite per i Sindaci, infatti, si legge: ««[I]a previsione del numero massimo dei mandati consecutivi – in stretta connessione con l'elezione diretta dell'organo di vertice dell'ente locale, a cui fa da ponderato contraltare – riflette [...] una scelta normativa idonea a invero e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l'effettiva *par condicio* tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali. Tali ulteriori interessi costituzionali sono destinati ad operare in armonia con il principio presidiato dall'art. 51 Cost., in base ad uno specifico punto di equilibrio la cui individuazione deve essere lasciata nelle mani del legislatore statale»¹⁰.

secondo S. STAIANO, *La lacrimevole istoria*, loco ult. cit., si sarebbe potuto valorizzare in tal senso l'avverbio *ininterrottamente*) è stata di recente scongiurata dall'abrogazione dell'intera parte residua della legge n.16/2024 (v. l'art. 8, comma 4, della legge regionale 22 luglio 2025, n. 13, recante «Misure per il riordino e l'adeguamento della legislazione»).

⁸ Sulle criticità della tesi della non-autoapplicatività del limite dei due mandati, da ultimo, S. CAFIERO, *Elezione diretta del vertice dell'esecutivo e limiti al numero dei mandati. Alcune riflessioni a partire dal recente caso campano*, in *Diritto pubblico europeo, Rassegna online*, numero speciale 1, 2023, 161 ss., specie 177 ss.

⁹ Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 64/2025, par. 5.5. del *Considerato in diritto*: «Anche il divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale rappresenta un bilanciamento tra contrapposti principi, che è rimesso alla discrezionalità del legislatore statale, il quale, con l'odierno parametro interposto, lo ha considerato un «temperamento “di sistema”» rispetto all'elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da «ponderato contraltare» (sentenza n. 60 del 2023).

¹⁰ Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 60 del 2023, par. 8 del *Considerato in diritto*.

Anche le sentenze n. 173/2019 e 184/2023, nell'occuparsi di limiti alla rielezione, riguardanti invero cariche elettive non pubbliche, utilizzano argomenti connessi all'esigenza di tutela del principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive¹¹, escludendo oltre tutto che la rilevanza dei mandati compiuti prima dell'entrata in vigore della previsione legislativa implichi una retroattività in senso tecnico¹².

Orbene, malgrado il formale rinvio ai precedenti giurisprudenziali citati, la pronuncia che si commenta sembra disattendere tale impostazione, giacché la Corte costituzionale, dopo aver riaffermato la validità degli stessi principi ispiratori¹³, mostra di non ritenerli esaustivi¹⁴.

Esauriti i riferimenti ai precedenti giurisprudenziali in materia di *term limits*, la motivazione infatti si sviluppa autonomamente, sulla base di argomenti che per il loro contenuto si pongono in sostanziale contrasto con le precedenti affermazioni; non solo perché la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. reg. Campania n. 16/2024, interamente ricondotta alla violazione dell'art. 122, comma 1, Cost., relega ai margini gli argomenti addotti da una corposa elaborazione scientifica a sostegno della coesistenzialità del divieto di terzo mandato consecutivo alla forma di governo a Presidente eletto e, secondo una interessante lettura, alla stessa forma di Stato¹⁵, ma in quanto il percorso argomentativo prescelto consacra la soccombenza dell'idea che la regola

¹¹ La sentenza n. 173/2019 ha poi risolto nel senso della non fondatezza la questione di legittimità costituzionale relativa al divieto di terzo mandato consecutivo per i componenti dei Consigli degli ordini circondariali forensi, mentre la sentenza n. 184/2023 ha sì dichiarato l'incostituzionalità della disposizione che introduceva il divieto di quarto mandato per le federazioni sportive nazionali, ma perché che la disposizione è stata ritenuta sproporzionata (il divieto di ricandidarsi non aveva carattere temporaneo ma definitivo). La Corte, nell'escludere la violazione ad opera delle disposizioni censurate degli artt. 3, 48 e 51 Cost., ha, comunque, osservato che, «[p]ur essendo effettivamente non pertinente l'analogia tra il divieto di rielezione dei consiglieri dell'ordine circondariale forense e quello relativo ai sindaci, sta di fatto che la previsione di un limite ai mandati che possono essere espletati consecutivamente è un principio di ampia applicazione per le cariche pubbliche».

¹² Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 173/2019, par. 3.3. del *Considerato in diritto*.

¹³ Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 64/2025: «*Quanto affermato da questa Corte con riferimento ai sindaci vale, a fortiori, per i Presidenti di Giunta regionale eletti a suffragio universale e diretto, dato che costoro, come si è ricordato al punto 4.3, assommano in sé ampi poteri, sino al punto che in dottrina la relativa forma di governo è anche stata definita "iperpresidenziale".*» Peraltro, durante i lavori parlamentari relativi alla legge n. 165 del 2004 (A.C. 3599), il divieto di terzo mandato, apertamente mutuato dall'identico istituto in precedenza introdotto per i sindaci, è stato considerato da taluni come uno strumento volto a impedire che «si vada verso una forma di governatorato assoluto, senza limiti di tempo», ovvero come un «principio generale, che limiti quelli che potrebbero divenire poteri [...] assoluti e non controllabili da parte di alcuno» (XIV Legislatura, Camera dei deputati, seduta del 7 ottobre 2003, n. 369). Si ribadisce altresì che spetta «esclusivamente alla legislazione statale stabilire l'equo contemperamento degli interessi in gioco, fissando i limiti dei mandati consecutivi per la carica di Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale diretto».

¹⁴ Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 64/2025, par. 5.2 e 5.4.

¹⁵ Così M. PLUTINO, *Il limite allo svolgimento dei mandati consecutivi dei Presidenti di Regione: una questione "repubblicana"*, in *federalismi.it*, n. 3, 2024, 7 febbraio 2024, 138 ss., specie 155 ss.

contenuta nella legge n. 165/2004 rappresenti un limite all'autonomia legislativa delle regioni in quanto espressione immediata del principio costituzionale, presidiato dall'art. 51 Cost., dell'accesso in condizioni di eguaglianza alle cariche elettive, garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino in condizioni di inviolabilità¹⁶.

2. Il problema della fonte competente a fissare i limiti alla rielezione del Presidente di Giunta regionale. Il limite del terzo mandato come espressione di un principio fondamentale in materia di «sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali» ai sensi dell'art. 122, comma primo Cost.

Per articolare l'opinione appena espressa, anche al fine di evitare che venga intesa come eccessivamente perentoria, non mi sembra superfluo ripercorrere il dipanarsi della motivazione che, a partire dalle vicende che hanno portato all'introduzione, nel nostro ordinamento, del divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente di Giunta regionale, ne illustra la *ratio* fino a sciogliere il nodo della sua attinenza alla forma di governo ovvero alle cause di ineleggibilità¹⁷.

Si tratta di una scelta di metodo fondamentale, giacché nei precedenti giurisprudenziali richiamati, specie in quelli riguardanti i Sindaci, «la peculiare ed essenziale finalità ... di valorizzare le condizioni di eguaglianza che l'art. 51 Cost. pone a base dell'accesso alle cariche elettive», dunque la considerazione del limite come causa di ineleggibilità, sembrava trascendere la *ratio* di quest'ultimo, per riflettere un contrappeso istituzionale strettamente legato alle peculiarità della elezione a suffragio universale e diretto¹⁸.

¹⁶ Nella sentenza n. 60/2023, la Corte costituzionale aveva infatti chiarito: «la questione centrale posta dal ricorso odierno è se la normativa statale in materia, invocata dal ricorrente, sia idonea a riempire di contenuto il principio di cui all'art. 51 Cost., fungendo così da limite alla menzionata competenza. //La risposta deve essere positiva» (par. 7 del *Considerato in diritto*).

¹⁷ Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 64/2025, par. 4 del *Considerato in diritto*.

¹⁸ Cfr. il par. 5.3. della sentenza n.60/2023, richiamato anche delle sentenze n. 184/2023 e 196/2024.

Il percorso a ritroso relativo alle modifiche intervenute con riguardo all'originaria architettura istituzionale regionale è diretto a chiarire questo profilo, in ragione dei confini «molto labili dal punto di vista concettuale» tra forma di governo e materia elettorale¹⁹.

Si ricorda pertanto che il legislatore costituzionale ha tentato invano di costituzionalizzare il divieto di un terzo mandato consecutivo in fase di ridefinizione dell'autonomia statutaria delle Regioni che, grazie alla riforma costituzionale del 1999, hanno visto ampliato il proprio potere di autodeterminarsi in merito alla scelta della forma di governo e dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento (con il solo limite della «armonia con la Costituzione»).

Sullo stesso versante, tuttavia, la legge costituzionale n. 1/1999, per combattere la «instabilità nella gestione politica» delle Regioni, ha delineato direttamente una forma di governo transitoria che, «sostanzialmente proposta come normale fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali», ma confermata da tutte le regioni con i propri statuti, è incentrata sull'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente di Giunta, cui si attribuiscono ampi poteri²⁰.

In particolare, la forma di governo in questione si caratterizza, oltre che per il potere del Presidente di nominare e revocare i componenti della Giunta (anche esterni al Consiglio), per il principio *aut simul stabunt aut simul cadent* e per l'assenza di un rapporto diretto di fiducia tra Consiglio e Presidente di Giunta (sostituito da un rapporto di non sfiducia), principi che, nella loro concreta attuazione, segnano il consolidamento di un assetto istituzionale «iper-presidenziale»²¹.

Rileva, infine, l'ulteriore delimitazione dell'autonomia statutaria derivante dal riformato art. 122 Cost. che, restringendo l'area della forma di governo rimessa allo statuto, istituisce una competenza concorrente in materia di «sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali», materie disciplinate con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

¹⁹ Il virgolettato è in Corte costituzionale, sentenza n. 64/2025.

²⁰ In via transitoria, la forma di governo regionale è disciplinata dall'art. 5, l. cost. n. 1/1999.

²¹ L'aggettivo 'iper-presidenziale', coniato dalla dottrina giuridica occupatasi dell'argomento, è impiegato nella sentenza che si commenta. Sulle caratteristiche della forma di governo regionale in quanto sbilanciate sul modello presidenziale, subito, P. CIARLO, *Il presidenzialismo regional style*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, 2001, 131-133; sull'opportunità del limite, alla luce del processo di personalizzazione della politica alimentato dalle norme costituzionali introdotte nel 1999 e dalle leggi elettorali via via adottate, v., in seguito, anche F. MUSELLA, *Ricomincio da tre? Il limite di mandato dei Presidenti di Regione*, in *Istituzioni del Federalismo*, n. 1, 2023, 99 ss., specie 104 ss. (con indicazione dei dati ritenuti politologicamente rilevanti a sostegno delle conclusioni esposte).

La previsione della «non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia» si colloca in questo quadro e fa il suo ingresso nell'ordinamento con l'art. 2, comma 1, della legge n. 165/2004 («*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*») che la inserisce tra i principi fondamentali in tema di *cause di ineleggibilità*²².

Il rapido *excursus* sul sistema storico normativo di riferimento consente di sgombrare il campo dalla prima delle questioni problematiche potenzialmente concorrenti con la definizione delle condizioni di applicabilità del limite del terzo mandato: sciolto il nodo della inerenza del limite alle cause di ineleggibilità previste dall'art. 122, primo comma, Cost.²³ diviene infatti di scarso interesse addentrarsi nelle problematiche relative alla competenza sulla fissazione dei limiti alla rielezione²⁴, pure ampiamente indagate dalla dottrina giuridica in materia e richiamate dalla difesa della regione Campania²⁵.

Anche se da un punto di vista concettuale può sostenersi che la determinazione della forma di governo può (o addirittura dovrebbe) comprendere la legislazione elettorale, occorre infatti prendere atto che, sul piano della Costituzione vigente, la potestà legislativa elettorale è stata attribuita ad organi ed a procedure diverse da quelli preposti alla adozione dello statuto regionale e che quindi lo statuto regionale non può disciplinare direttamente la materia elettorale o addirittura contraddire la disposizione costituzionale che prevede questa speciale competenza legislativa²⁶.

²² Con riguardo al fallimento di entrambi i tentativi di costituzionalizzazione del divieto, v. A. PERTICI, *Art. 122*, in *Commentario della Costituzione*, III, Torino 2006, 2424 ss.

²³ Con riguardo a questo profilo, infatti, la Corte costituzionale sottolinea che, pur potendo convenirsi con l'assunto che la separazione tra competenza statutaria in tema di forma di governo e materia elettorale è per molti versi foriera di inconvenienti, non può disconoscersi che, ai sensi degli artt. 122 e 123 Cost., dalla immediata definizione dei rapporti tra gli organi politici della regione esula la materia elettorale in senso lato, ricomprensiva del regime delle limitazioni al diritto di elettorato passivo (par. 6.4 del *Considerato in diritto*).

²⁴ È «superfluo interrogarsi sulla sua astratta e teorica riconducibilità alla forma di governo regionale», dunque sull'eventuale violazione della competenza statutaria ai sensi dell'art. 123 Cost.; il virgolettato è nella sentenza n. 64/2025, par. 6.4. del *Considerato in diritto*.

²⁵ Per rilievi critici di carattere generale sulla separazione tra forma di governo e legge elettorale, per tutti, M. LUCIANI, *Governo (forme di)*, *Annali III*, Milano 2010, 572. Con specifico riguardo alla forma di governo regionale e alle affermazioni della sentenza che si commenta, rinvio invece alle penetranti osservazioni svolte da S. STAIANO, *La lacrimevole storia*, cit., § 4.

²⁶ Anzi, il fatto che la legge statale è chiamata a determinare i principi fondamentali nelle materie di cui al primo comma dell'art. 122 della Costituzione inevitabilmente riduce la stessa possibilità della fonte statutaria di indirizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale in queste stesse materie. Ancora nella sentenza n. 64/2025 si legge: «[g]li artt. 122 e 123 Cost. prevedono un “complesso riparto della materia elettorale tra le diverse fonti normative statali e regionali” (sentenza n. 2 del 2004). In particolare, «l'art. 122, quinto comma, stabilisce che il Presidente della Giunta

Ne discende il superamento dell'idea che il limite alla rielezione debba essere necessariamente recepito dalla fonte competente a definire la forma di governo, ma soprattutto l'inammissibilità della richiesta della regione resistente di affrontare, attraverso un'auto rimessione, il problema della conformità a Costituzione dell'art. 2, lett. f) della l. n. 165/2004 per violazione della competenza statutaria.

2.1. La natura giuridica del limite del “terzo mandato”

Il secondo profilo problematico di cui la motivazione si sbarazza con una certa sicurezza attiene alla questione, pure ricca di implicazioni con riguardo all'operatività del limite, della qualificazione dello stesso come causa di incandidabilità o ineleggibilità²⁷: la norma infatti pone una restrizione al numero dei mandati consecutivi nello svolgimento di cariche elettive che, pur operando «come le cause di incandidabilità»²⁸ -, corrisponde alla *ratio* delle cause di ineleggibilità, in quanto garantisce la parità di accesso alle cariche pubbliche e la pienezza della libertà del voto, evitando una permanenza eccessiva al potere della stessa persona²⁹.

A questo punto, l'identità di *ratio* rispetto alle altre classiche cause di ineleggibilità avrebbe consentito di risolvere il nodo di fondo posto dalla norma approvata dal legislatore campano - che cercava di rinviare l'applicazione del principio statale a elezioni successive a quelle che si tengono

regionale è eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo statuto disponga diversamente; l'art. 123, primo comma, prevede che rientri nella competenza statutaria la forma di governo regionale; l'art. 122, primo comma, dispone che il sistema di elezione sia di competenza del legislatore regionale "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica» (sentenza n. 45 del 2011)» (sentenza n. 188 del 2011). Tale posizione, espressa con riferimento alla materia elettorale in senso stretto, ossia a quella che detta le regole della competizione elettorale (il «sistema d'elezione»), è apertamente estesa all'area limitrofa delle limitazioni al diritto passivo all'elettorato («le cause di ineleggibilità e incompatibilità»).

²⁷ «A prescindere dalla immediata operatività del divieto e degli spazi di intervento del legislatore regionale (su cui ci si soffermerà in seguito)», occorre accertare, nel caso di specie, «se la nozione di ineleggibilità del Presidente della Giunta regionale contenuta nell'art. 122, primo comma, Cost. sia atta a ricomprendere anche la situazione di quei Presidenti eletti direttamente che abbiano svolto due mandati consecutivi, così incorrendo nel divieto posto dall'art. 2, comma 1, lett. f) della legge n. 165 del 2004». La Corte, nel paragrafo 6.3 richiama a riguardo la nozione 'storica' dell'ineleggibilità dovuta allo svolgimento di progressi mandati, «per come emersa in via legislativa e consolidatasi in via giurisprudenziale».

²⁸ Si spiega in sentenza che la condizione ostativa all'elezione del Presidente della Giunta regionale che abbia già svolto due mandati consecutivi non è in alcun modo sanabile (si tratta di una ineleggibilità «originaria»), cfr. il par. 6.3 del *Considerato in diritto*.

²⁹ Come le altre cause di ineleggibilità, il limite alla rielezione è funzionale a garantire la parità di accesso alle cariche pubbliche e la pienezza della libertà di voto, essendo volto ad evitare che quest'ultima venga condizionata da *captatio benevolentiae* o *metus publicae potestatis* (tra le tante, v. Corte costituzionale, sentenze n. 283 e n. 257 del 2010, n. 217 e n. 84 del 2006).

dopo l'entrata in vigore della legge, sterilizzando dal computo dei mandati quelli svolti prima e quello in corso - e di dichiararne l'incostituzionalità per violazione di un principio operante nell'ordinamento sin dal 2004³⁰.

Dalla *ratio* delle cause di ineleggibilità, infatti, si sarebbe potuto argomentare l'idoneità del limite a dispiegare la propria efficacia sin dall'introduzione della forma di governo a Presidente eletto a suffragio universale e diretto, in ragione dell'eventuale cumulo di mandati oltre i due previsti suscettibile di verificarsi in caso di mancata inclusione nel computo dei mandati precedenti all'entrata in vigore della legge elettorale³¹.

Nella ricerca di argomenti ulteriori in fase di ricognizione dei limiti alla potestà legislativa regionale, il giudice costituzionale, tuttavia, guarda agli effetti che l'art. 2, comma primo, lett. *f*), l. n. 165/2004 è suscettibile di produrre in quanto impone «la previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, *sulla base della normativa regionale adottata in materia*».

Derubricati i casi delle altre regioni (e «la prassi seguita dal Consiglio dei ministri in punto di impugnazione delle leggi regionali») ad elementi rientranti nel 'quadro fattuale' della vicenda (la cui descrizione non assume alcun rilievo nel giudizio principale, non essendovi un giudizio *a quo* rispetto al quale svolgere un vaglio sulla rilevanza) la sentenza aderisce quindi all'idea che l'operatività dei principi fondamentali si produca solo per il tramite della disciplina di dettaglio e che, ai fini dell'individuazione delle condizioni di applicabilità del divieto, sia necessario guardare alle scelte operate dal legislatore regionale.

Anche in questa prospettiva, invero, la disposizione non solleva particolari problemi interpretativi, giacché, come è proprio delle norme-divieto³², il limite non richiede per operare particolari specificazioni, se non per quel poco che la sua formulazione lascia alla discrezionalità del legislatore regionale in ordine alla possibilità di riempire alcuni 'spazi interstiziali' dati dalla

³⁰ In questi termini, il passaggio della motivazione in cui si specifica che «Si tratta, cioè, di accertare, nel caso di specie, se la nozione di ineleggibilità del Presidente della Giunta regionale contenuta nell'art. 122, primo comma, Cost. sia atta a ricomprendere anche la situazione di quei Presidenti eletti direttamente che abbiano svolto due mandati consecutivi, così incorrendo nel divieto posto dall'art. 2, comma 1, lettera *f*), della legge n. 165 del 2004» (par. 6.1), avrebbe potuto svolgere una funzione preparatoria delle conclusioni auspiccate nel testo.

³¹ In tal senso, si veda, volendo, il mio *Il limite del terzo mandato nella forma di governo regionale*, in *Le Regioni*, n. 6, 2023, 1256-1257.

³² Su questo profilo, con osservazioni valide anche dopo la riforma costituzionale del Titolo V, v. per tutti, L. PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna 1996, specie 333-334.

quantificazione temporale del perdurare della causa di ineleggibilità e dalla scelta relativa all'operatività del limite in caso di cessazione anticipata della consiliatura³³.

Dal carattere strutturalmente dettagliato, tuttavia, la Corte non deduce l'autoapplicatività della norma-principio, ma interpreta il rinvio come volto a ricomprendere la possibilità di disporre del decorso temporale del divieto: l'art. 2, comma 1, lett. *f*) della legge reca «un precetto in sé specifico che per essere applicabile non necessita di alcuna integrazione da parte del legislatore regionale», ma «non può essere considerato immediatamente operativo sin dalla sua introduzione», in quanto, nell'esercizio della competenza concorrente ad esso attribuita dall'art. 122, primo comma Cost., il legislatore statale ha dettato un principio che «al pari di tutti i principi fondamentali nelle materie concorrenti, *obbliga* le regioni ordinarie a conformarvisi nell'esercizio della loro funzione legislativa»³⁴.

Una soluzione quest'ultima che, sebbene fondata sull'esigenza di realizzare «un compromesso tra due esigenze contrapposte parimenti avvertite durante i lavori preparatori della legge n. 165 del 2004: quella di assicurare un certo grado di autonomia regionale e quella di imporre alle regioni ordinarie di applicare il principio in esame»³⁵, sollecita numerose perplessità, riguardanti non solo la coerenza con i precedenti giurisprudenziali in materia di *term limits*, ma gli effetti 'di sistema' che la stessa è suscettibile di produrre.

³³ Si legge nella sentenza che si commenta (par. 7.2): «L'art. 2, comma 1, lettera *f*), della legge n. 165 del 2004 – nel prevedere il divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale, in caso di elezione diretta – reca una norma ascrivibile a tale ultima categoria (*quella di norma-principio a contenuto specifico*, n.d.A), perché, come è generalmente proprio di tutti i divieti, esprime un precetto in sé specifico che per essere applicabile non necessita di alcuna integrazione da parte del legislatore regionale (al quale, pur tuttavia, restano degli spazi “interstiziali” di regolazione)». In dottrina, ampiamente sul punto, M. RAVERAIRA, *I principi fondamentali statali in materia elettorale regionale: quali vincoli per le Regioni*, in IDEM, (a cura di), *Le leggi elettorali regionali. Problematiche e approfondimenti*, Napoli 2009, 37.

³⁴ Così Corte costituzionale, sentenza n. 64/2025, par. 7 del *Considerato in diritto*.

³⁵ «La prima esigenza, in particolare, per come dedotto dalla Regione Campania, era stata più volte espressa dal rappresentante del Governo, nella XIV Legislatura, da ultimo nella seduta del Senato della Repubblica del 20 aprile 2004, n. 584, nel corso della quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri aveva affermato che «il rinvio alla normativa regionale assicura [...] la non immediata applicabilità della disposizione statale, che richiede l'intervento di diretta regolazione regionale». //A testimonianza della seconda, invece, vi è la posizione espressa nella relazione della 1ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (Affari Costituzionali) n. 1094-C, nella quale – dopo essersi ricordato che una precedente previsione meramente facoltizzante l'introduzione del divieto era stata soppressa nel corso dei lavori preparatori – si legge: «viene meno, con il nuovo testo, la libera scelta delle Regioni di avvalersi o meno di tale possibilità e la Regione deve prevedere che il Presidente, eletto a suffragio universale e diretto, non può essere eletto immediatamente per la terza volta. La disposizione è chiara e ogni altra diversa interpretazione non corrisponde alla volontà del legislatore e riproporrebbe la norma, che si è voluta invece sopprimere, relativa alla facoltà delle Regioni di legiferare o meno sull'argomento», cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 64/2025, par. 7.3 del *Considerato in diritto*.

Dal primo punto di vista, perché la natura di limite al diritto di elettorato passivo (e di temperamento di sistema rispetto alla contestuale introduzione dell'elezione diretta dell'organo monocratico di vertice dell'Esecutivo), avrebbe dovuto portare all'affermazione dell'operatività in ogni caso del divieto di terzo mandato (dunque anche per l'ipotesi di inerzia assoluta del legislatore regionale nell'adozione della legge elettorale)³⁶, indicando la strada per le regioni ordinarie che, ancora oggi, beneficiano del differimento della decorrenza temporale dello stesso grazie al tardivo esercizio della funzione legislativa regionale³⁷ e per le regioni a statuto speciale, spesso orientate ad invocare specificità territoriali (invero non sempre esistenti) per derogare alla disciplina uniforme dettata dallo Stato con riguardo agli enti locali³⁸; con riguardo agli effetti 'di sistema', in quanto gli argomenti scelti legittimano uno scenario in cui le Regioni, astenendosi dal recepire i principi fondamentali, possono decidere di sottrarsi ai limiti che questi comportano.

³⁶ Nel porre a confronto le decisioni precedenti con quelle odierna emerge infatti che dalla considerazione del limite come corrispondente alla *ratio* classica delle cause di ineleggibilità (evitare la *captatio benevolentiae* da parte del candidato uscente, alterando la parità di accesso agli uffici elettivi) avrebbe dovuto argomentarsi l'efficacia *ex tunc*, vista la possibilità che, non considerando anche i mandati antecedenti all'entrata in vigore della legge regionale, si cumulino in capo alla stessa persona più di due mandati.

³⁷ Cfr. gli artt. 5 e 34 della legge reg. Piemonte, n. 12/2023 (in particolare, l'art. 34 che dispone: «1. Le disposizioni degli articoli 5, comma 2, e 8 si applicano a decorrere dalla XII legislatura»). Deve inoltre segnalarsi la legge della Provincia autonoma di Trento n. 52/2025 che ha così modificato l'art. 14 della legge elettorale provinciale (legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2): «Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Provincia chi sia stato eletto alla carica nelle tre precedenti consultazioni elettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno settantadue mesi anche non continuativi. Questa disposizione si applica ai soli presidenti eletti a suffragio universale diretto». Il Governo ha ritenuto censurabile la disposizione sopra indicata e proposto questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 47, quarto comma, dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per contrasto con l'art. 47 dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera v), della legge costituzionale n. 2/2001 e con gli articoli 2, 3, 48 e 51 della Costituzione (v. il ric. n. 21/2025, depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 21 maggio 2025).

³⁸ Dopo le questioni di legittimità costituzionale promosse avverso la legge della regione Sardegna (decise dalla sentenza n. 60/2023), la Corte costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi sul ricorso governativo depositato il 21 maggio 2025 (ric. n. 22), con cui è stato impugnato l'art. 3, comma 4, della legge regionale della Valle d'Aosta n. 4/2025. La previsione censurata infatti dispone: «4. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 30-*bis* della legge regionale n. 54/1998, come inserito dal comma 3, è inserito il seguente: “Chi ha ricoperto per quattro mandati consecutivi la carica di sindaco o quella di vicesindaco nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non è allo scadere del quarto mandato, immediatamente ricandidabile alla medesima carica. È consentito un quinto mandato consecutivo se uno dei quattro mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie”».

3. Alcune perplessità

In disparte la questione della decorrenza temporale della causa di ineleggibilità di cui si discute, sia consentito esprimere, a conclusione di queste brevi riflessioni, alcune perplessità in ordine a ciò che viene posto al centro delle argomentazioni del giudice costituzionale, il regime giuridico delle fonti statali e regionali nelle materie di potestà concorrente.

Pur trattandosi di un argomento meritevole di approfondimento ben maggiore rispetto a quanto rilevabile nell'ambito di una nota a sentenza, l'itinerario argomentativo prescelto impone infatti almeno due osservazioni.

La prima muove dalla constatazione che, alla ricerca di una soluzione interamente incentrata sulla violazione dell'art. 122, primo comma, Cost., il percorso motivazionale inevitabilmente si complica, in quanto il problema del computo dei mandati (e del momento a partire dal quale occorre prenderli in considerazione), incrocia lo svolgersi dei rapporti tra principi fondamentali stabiliti dalla legge statale e disciplina dettata dal legislatore regionale, con specifico riferimento al caso in cui la Regione ometta di esercitare le proprie competenze³⁹.

Non è ovviamente possibile ripercorrere in questa sede l'articolata giurisprudenza costituzionale che, già prima della riforma costituzionale del Titolo V, aveva consentito alle Regioni di legiferare desumendo i principi fondamentali dalla legislazione statale preesistente (in caso di inerzia dello Stato) e allo Stato di sopperire temporaneamente all'inerzia regionale inserendo norme di dettaglio cedevoli nelle leggi cornice.

Tuttavia, va sottolineato che, nel nuovo quadro costituzionale, la questione relativa a 'come' ovviare all'inerzia del legislatore regionale nelle materie di potestà ripartita si ripropone e assume rilievo specifico con riguardo al limite del terzo mandato consecutivo (oltre che, in via generale, per la disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità), in quanto la legge quadro n. 165/2004 non contiene norme cedevoli⁴⁰.

La Corte costituzionale, prima dell'approvazione della legge cornice, aveva risolto la questione dell'individuazione della normativa applicabile in materia invocando il principio di continuità,

³⁹ Il primo esercizio della funzione legislativa in materia elettorale è stato utilizzato per differire la decorrenza del divieto di terzo mandato consecutivo, oltre che in Campania, nelle regioni Marche, Veneto e Piemonte.

⁴⁰ Nel senso di ritenere che la normativa transitoria in materia di cause di ineleggibilità sia individuabile grazie all'art. 5 della l. cost. n. 1/1999, v. G. PERNICIARO, *Autonomia politica e legislazione elettorale regionale*, Padova 2013, 78.

richiamato per rispondere «all'esigenza propria dell'ordinamento giuridico di non lasciare senza una disciplina giuridica gli oggetti che ricadono nel suo ambito», in modo da legittimare la vigenza della legislazione statale preesistente in tema di incompatibilità e di ineleggibilità dei consiglieri regionali⁴¹.

La sentenza odierna, molti anni dopo l'entrata in vigore della legge quadro statale, pur riconoscendo il carattere specifico della norma-principio contenente il divieto di un terzo mandato consecutivo, valorizza il rinvio alla normativa di dettaglio, in quanto finalizzato alla tutela dell'autonomia politica regionale.

Il significato della distinzione tra il carattere *strutturalmente dettagliato* del principio di cui all'art. 2, lett. f) e la sua *non immediata operatività* rimane nondimeno inesplicito, frutto, ad avviso di chi scrive, di una valutazione di opportunità che va al di là del necessario rispetto per l'autonomia politica delle Regioni.

Rinviare *in toto* l'efficacia delle leggi cornice all'approvazione delle singole discipline regionali comporta infatti una disparità di trattamento tra i cittadini di Regioni diverse non alla luce di leggi regionali differenziate, ma il venir meno delle norme di principio come elemento stabile e uniforme del sistema⁴².

Inoltre, la scelta di ritenere assorbite le censure espresse dal ricorso governativo rispetto alla violazione degli artt. 3 e 51 Cost., che riempiono di contenuto il riparto di potestà legislativa previsto dall'art. 122 Cost., appare fuori misura se si guarda al sacrificio imposto a due principi costituzionali fondamentali, tanto più se si considera l'eventualità che, attraverso una vera e propria revisione del modello concettuale proprio della potestà concorrente, queste argomentazioni potrebbero estendersi ad altri settori dell'ordinamento.

Nel ribadire che la norma-principio ha un contenuto strutturalmente dettagliato ma richiede, per poter divenire operativa, un intervento attuativo del legislatore regionale, la Corte costituzionale invero fa propria la discutibile argomentazione impiegata *ad abundantiam* dalla giurisprudenza di

⁴¹ Cfr. Corte costituzionale, ordinanze nn. 383/2002 e 223/2003 (con riguardo alla perdurante applicabilità della legge n.154/1981).

⁴² Si tratta di una presa di posizione che non solo ritorna all'idea della non piena normatività delle disposizioni di principio, ma neppure difende realmente l'autonomia politica regionale (lo aveva rilevato già L. PALADIN, *op. ult. cit.*, 334, secondo cui non è chiaro come potrà colmarsi il vuoto normativo scaturente da una eventuale declaratoria di incostituzionalità di una legge regionale).

merito e dalla stessa Corte di Cassazione, per ‘salvare’ dall’annullamento la terza elezione consecutiva di due presidenti di regione (si trattava delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna).

Il riferimento è in particolare alle quattro sentenze dei giudici di merito (Tribunale di Milano e di Bologna, nonché Corte d’Appello di Milano e di Bologna) emesse tra il 2010 e il 2011, che erroneamente leggono il rinvio contenuto nell’art. 5 della l. cost. n. 1/1999 come rinvio formale alle «disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali», ritenendo «la perdurante applicabilità della disciplina elettorale di cui alle leggi n. 108/1968 e n. 43/1995» in assenza di leggi elettorali attuative della legge n. 165/2004⁴³.

Senonché, tale conclusione, fondata sul nesso di necessaria interdipendenza tra norme statali e norme regionali nelle materie di potestà ripartita, pur presupponendo che le Regioni svolgano in modo differenziato le competenze loro attribuite, al fine di rafforzarne il ruolo in ossequio alla più forte regionalizzazione voluta con la riforma del Titolo V, finisce con il consentire che la competenza regionale possa attuarsi anche attraverso l’inerzia⁴⁴, ribaltando i termini del concorso tra leggi statali e leggi regionali, così come posto da un’attenta dottrina⁴⁵.

Protesa al recupero della risalente teoria secondo cui i principi fondamentali andrebbero sempre concepiti come «frammenti di norme»⁴⁶, questa chiave di lettura, quindi, abbandona la logica strettamente legalitaria che caratterizza il ragionare in termini di sistema delle fonti in presenza di norme statali ispirate da una *ratio* unitaria e legittima, in caso di inosservanza del dovere di legiferare da parte delle regioni, non solo l’inattuazione degli indirizzi unitari consegnati ai principi fondamentali della materia, ma la possibile violazione del principio di eguaglianza nel godimento della libertà del voto e nel diritto di accesso alle cariche elettive, ragione ultima sottesa all’introduzione del principio previsto dalla legge n. 165/2004.

⁴³ Tra le sentenze, tuttavia, quella del Tribunale di Milano (Sezione prima, sentenza 12 luglio 2010, n. 9053), riconosceva l’inquietante anomalia di un sistema che consente alle regioni di non applicare una previsione così esplicita e segnala «una falla del sistema di cui non si sono dati carico né il riformatore costituzionale del 1999-2001 né il legislatore statale del 2004». Approfondimenti relativi a questa vicenda sono in M. GALDI, *Il terzo mandato del Presidente di regione di fronte al limite dei principi fondamentali stabiliti con “legge della Repubblica”*, in *Nuove Autonomie*, n. 3, 2021 (specie par. 3).

⁴⁴ È l’osservazione, che condivido, di G. PERNICIARO, *Autonomia politica e legislazione elettorale regionale*, cit., 82.

⁴⁵ Sul congiunto operare del criterio gerarchico e del criterio di competenza nelle materie di potestà ripartita, per tutti, V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale. Fonti*, Padova 1970-1984, 962-963. Più di recente, dopo la riforma costituzionale del Titolo V, A. D’ATENA, *Diritto costituzionale*, V ed., Torino 2022, 159 ss.

⁴⁶ Era la tesi sostenuta, tra gli Altri, da F. CUOCOLO, *Le leggi cornice nei rapporti Stato-Regioni*, Milano 1964, 40 e A. RUGGERI, *Ancora in tema di leggi statali e leggi regionali in materie di competenza ripartita*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1977, 277.

L'impostazione in discorso, in definitiva, sebbene ispirata dall'esigenza di conciliare gli obiettivi di uniformità garantiti dall'operatività dei principi fondamentali e l'autonomia politica regionale, non offre una soluzione convincente; piuttosto, la tutela di quest'ultima sembra dissimulare una difesa aprioristica del sistema politico-istituzionale, eccessiva oltre tutto, se rapportata al carattere complessivamente residuale ormai assunto dalle vicende attuative del limite del terzo mandato.